

UDIENZE DA REMOTO PER SCONGIURARE IL DEFAULT

Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sul regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il D.L. n. 18/2020 (convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27) ha previsto l'adozione da parte degli uffici giudiziari di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze.

In particolare, l'art. 83, comma 7 del D.L. in esame promuove, per tutto il periodo di sospensione dei termini processuali (i.e. fino all'11 maggio), lo svolgimento mediante collegamenti da remoto delle udienze relative alla trattazione di ricorsi dichiarati urgenti dallo stesso decreto (art. 83, comma 3) e di quelle cautelari, nonché, a partire dal 12 maggio e fino al 30 giugno prossimo, delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione.

La norma precisa che la celebrazione da remoto deve necessariamente garantire e salvaguardare il diritto al contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti interessate.

In un'ottica di economia processuale è rimessa ai capi degli uffici giudiziari, la possibilità di favorire la trattazione dei ricorsi per i quali non sia stata presentata istanza di pubblica udienza, ovvero, ove la parte acconsenta, la trattazione dei ricorsi rinunciando alla pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione e deposito di memorie illustrative.

IL "VADEMECUM" PER LE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Al fine di dare concreta attuazione allo strumento dell'udienza da remoto, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) ha inoltrato ai presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, un protocollo di intesa recante indicazioni utili per la fissazione e la trattazione delle udienze durante il periodo emergenziale.

Al fine di garantire uniformità nell'attuazione delle misure, il protocollo raccomanda l'adozione di ulteriori intese con gli ordini professionali; lo stesso, inoltre, sottolinea che nella "Fase 2" (ovverosia dopo l'11 maggio e fino al 30 giugno) sarà opportuna la celebrazione delle sole udienze in Camera di Consiglio o con richiesta delle parti.

Bari 70121
Via Arcivescovo Vaccaro, 45
T. +39 0805227572
F. +39 0805227188

Roma 00195
Viale Giuseppe Mazzini, 73
T. +39 0637515596
F. +39 0689280165

Milano 20122
Piazza S. Pietro in Gessate, 2
T. +39 02 455 1551
F. +39 02 455 15599

info@polisavvocati.com
polisavvocati@pec.polisavvocati.com
www.polisavvocati.com



Sulla scorta delle raccomandazioni contenute nel protocollo, gran parte delle commissioni tributarie ha disposto linee guida *ad hoc* per la fissazione e trattazione delle udienze. In sostanza, le principali indicazioni (comuni a tutte le commissioni) contenute nelle linee guida fino ad oggi diramate, sono le seguenti:

- le parti si impegnano a dotarsi degli strumenti tecnici per lo svolgimento da remoto delle udienze avanti alla Commissione Tributaria; in particolare gli Ordini Professionali si impegnano a sostenere, agevolare e supportare i propri iscritti affinché siano posti in condizione di partecipare utilmente alle udienze da remoto;
- la piattaforma informatica di collegamento da remoto e la necessaria strumentazione tecnica, indispensabili per le conferenze/udienze/riunioni da remoto, saranno indicati dal Ministero delle Finanze; le parti ed i loro rappresentanti partecipano alle riunioni da remoto tramite collegamento esterno, figurando quali "ospiti" (terminologia informatica);
- il luogo da cui le parti si collegano è equiparato all'aula di udienza;
- nella partecipazione all'udienza da remoto, le parti si impegnano al rispetto del decoro, della deontologia professionale, della riservatezza e di ogni altra norma di comportamento prevista per la normale udienza partecipata;
- nel giorno e all'ora fissata per l'udienza, il segretario referente della udienza attiva il collegamento mediante la piattaforma e con le modalità precedentemente comunicate. Se il collegamento con una delle parti o con uno dei componenti del collegio non risulta possibile, il segretario referente li contatta a mezzo telefono ed e-mail per attivare la connessione mancante;
- attivato il collegamento audiovisivo con tutte le parti ed i componenti del collegio, il Presidente dichiara aperta l'udienza e procede all'identificazione delle parti presenti in collegamento, dandone atto a verbale; le parti e tutti i componenti del collegio si impegnano a mantenere attivo per tutta la durata della riunione il collegamento in video;
- il Segretario redige il verbale di udienza all'inizio e al termine del collegamento;
- le parti illustrano le proprie ragioni evitando interruzioni e sovrapposizioni;
- nel caso di non accettazione della celebrazione della udienza da remoto, di insuperabili problemi di connessione, iniziali o insorti nel corso del collegamento, i rappresentanti delle parti potranno, concordemente, chiedere che la decisione o la deliberazione sulla istanza cautelare siano adottate senza audizione, rinunciandovi. In difetto di rinuncia, o di accordo delle parti sulla rinuncia,



l'udienza verrà rinviata a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale (30.06.2020), onde consentire il rispetto del contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza di tutte le parti e dei componenti del collegio giudicante;

- nel periodo di efficacia del presente protocollo non verranno depositate copie cartacee di cortesia degli atti processuali;
- per le udienze relative a procedimenti in cui non è stata chiesta la trattazione in pubblica udienza, la Commissione procederà invitando naturalmente solo i componenti del Collegio giudicante; analogamente la Commissione provvederà nel caso in cui il Collegio si debba riunire in camera di consiglio per la decisione delle controversie, senza la presenza del Segretario referente;
- al termine delle udienze il Segretario avrà cura di accertare la disconnessione delle parti dalla videoconferenza;
- in considerazione delle inevitabili difficoltà nella celebrazione delle udienze da remoto che derivano principalmente dalla mancanza di esperienza e novità dello strumento, gli Ordini Professionali si impegnano a sensibilizzare e responsabilizzare adeguatamente i propri iscritti affinché le istanze cautelari, le richieste di trattazione urgente e le richieste di pubblica udienza siano limitate ai casi in cui ricorrono effettivamente i presupposti e le esigenze di discussione orale.

Il fine precipuo delle linee guida è quello di evitare che i diritti difensivi delle parti coinvolte nel processo siano compressi durante il periodo emergenziale.